



CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

21 luglio 2008 (Rev. 1)

SOMMARIO

1	PROFILO DELLA SOCIETA'	4
2	MISSION	4
3	VALORI GUIDA	4
4	PRINCIPI DI CORPORATE GOVERNANCE DI BIOTEST A.G.	5
5	CONTESTO E FINALITA' DEL CODICE ETICO	5
6	AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI	6
7	DIFFUSIONE E FORMAZIONE SUL CODICE ETICO	6
8	IMPEGNO PER IL CODICE ETICO	6
9	POLITICHE E PROCEDURE DELLA SOCIETÀ	7
10	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	7
10.1	Rispetto di leggi e regolamenti vigenti	7
10.2	Etica ed affari	7
10.3	Obiettivi aziendali e valori	7
10.4	Riservatezza.....	7
10.5	Imparzialità.....	8
10.6	Correttezza in caso di conflitti di interesse.....	8
10.7	Trasparenza e completezza dell'informazione	8
10.8	Rispetto della dignità e dell'integrità della persona	8
10.9	Valorizzazione dell'investimento azionario e sviluppo dell' impresa	8
10.10	Ripudio di ogni forma di terrorismo	8
10.11	Tutela della personalità individuale	8
11	NORME DI COMPORTAMENTO	9
11.1	Rispetto della normativa.....	9
11.2	Rispetto della normativa D.Lgs. 231/01	9
11.3	Comportamenti illeciti dei destinatari	9
11.4	Diligenza e accuratezza nell'esecuzione dei compiti e dei contratti	9
11.5	Trattamento delle operazioni e delle transazioni	10
11.6	Uso della Posta Elettronica e di Internet.....	10
11.7	Informazioni riservate.....	10
11.8	Titoli e insider trading	11
11.9	Salute e sicurezza sul lavoro.....	12
12	RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDERS ED ALTRI SOGGETTI	13
12.1	Rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	13
12.2	Rapporti con la Pubblica Amministrazione tramite soggetti terzi.....	14

12.3	Rapporti con Azionisti.....	14
12.4	Rapporti con Dipendenti.....	14
12.5	Rapporti con Clienti	14
12.6	Rapporti con Fornitori, Partner e Terze Parti	15
12.7	Rapporti con Associazioni, Organizzazioni sindacali e Partiti politici	15
12.8	Rapporti con l'Organismo di Vigilanza.....	15
13	ORGANISMO DI VIGILANZA	16
13.1	Rapporti e richieste di informazioni all'Organismo di Vigilanza.....	16
13.2	Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.....	16
14	SISTEMA SANZIONATORIO.....	17
15	DIVULGAZIONE DEL CODICE ETICO.....	18

1 PROFILO DELLA SOCIETA'

Biotest Italia Srl (di seguito Biotest) distribuisce prodotti farmaceutici e macchinari per la diagnostica per conto della casa madre controllante BIOTEST A.G..

Biotest inizia l'attività nel 1968 e opera nella commercializzazione in tutta Italia di una vasta gamma di prodotti terapeutici plasmaderivati e di prodotti diagnostici riferiti ai seguenti settori della diagnostica clinica: immunoematologia, tipizzazione tissutale e trapianti, diagnostica malattie infettive, anticorpi monoclonali, microbiologia clinica e industriale, strumenti per il monitoraggio ambientale e apparecchiature per la determinazione rapida dei gruppi sanguigni e degli antigeni HLA.

La struttura di Biotest Italia srl è suddivisa in tre linee: Terapia (Pharma), Diagnostica (BU Medical Diagnostics) e Microbiologia (BU Microbiology), ciascuna avente propri agenti e propri responsabili di prodotto. Le tre linee hanno in comune gli uffici commerciali e amministrativi: Direzione, Personale, Contabilità, Qualità, Commerciale, Magazzino (in outsourcing).

La quasi totalità dei prodotti commercializzati da Biotest proviene dalla produzione della casa madre tedesca e da aziende tedesche del Gruppo Biotest A.G. (es. Heipha).

2 MISSION

La creazione di valore per gli Azionisti, la soddisfazione dei bisogni espliciti ed impliciti della Comunità Scientifica e dei Pazienti, nel dovuto rispetto degli interessi e delle attese di tutte le categorie di soggetti interessati (Stakeholders¹), costituiscono la missione principale di Biotest. Essendo queste attività sviluppate nella rigorosa attenzione al rispetto delle leggi e del Codice Deontologico di Farindustria.

Rilevanza primaria assume in particolare il servizio svolto verso la Comunità Scientifica e la collaborazione con la classe medica, attraverso il quale Biotest intende mantenere e migliorare la propria immagine di azienda.

3 VALORI GUIDA

I valori guida a cui Biotest si ispira sono i seguenti:

- L'integrità: le azioni di Biotest sono improntate all'integrità e all'etica al fine di meritare e conservare la fiducia in ogni momento, e il rispetto dei clienti, degli azionisti, dei fornitori, dei colleghi, dei partner e delle comunità di riferimento,
- Il rispetto delle esigenze del Paziente, della Comunità Scientifica e di tutti gli Stakeholders,
- L'attenzione alle esigenze dei Dipendenti e dei Collaboratori,
 - in termini di creazione di un ambiente di lavoro motivante nel quale le persone possano realizzare le loro ambizioni personali
 - in termini di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
- L'equità, l'imparzialità etica, il rispetto e la dignità nel trattamento di tutti i dipendenti. La Società offre pari opportunità di lavoro senza discriminazioni basate sull'età, sesso, orientamenti sessuali, condizione fisica, razza, religione, nazionalità, stato civile, situazione familiare, origine etnica o qualunque altra discriminazione, in conformità con le leggi.

¹ Stakeholders o portatori di interesse: sono coloro i quali a vario titolo interagiscono con la Società e da questa hanno attese di varia natura (clienti, fornitori, comunità scientifica, dipendenti, azionisti, operatori sanitari, pazienti, ecc.).

- Il rispetto dei diritti individuali e della dignità umana e ripudia ogni forma di schiavismo e di sfruttamento della manodopera minorile,
- Il ripudio del terrorismo e delle pratiche antidemocratiche e violente per la soluzioni delle controversie politiche ed internazionali.
- Nello svolgimento della propria attività i destinatari fanno ricorso ad una operatività caratterizzata da determinazione, competitività, spirito vincente, innovazione.
- La volontà di cooperazione e di collaborazione con la comunità scientifica, i clienti ed i fornitori,
- La continuità nel tempo dell'attività di impresa.
- La capacità di mantenimento dei valori congiunta ad una volontà di miglioramento continuo e di rinnovamento.

4 PRINCIPI DI CORPORATE GOVERNANCE DI BIOTEST A.G.

La strategia aziendale di Biotest si orienta verso un allargamento della gamma dei prodotti attraverso una ricerca a questo finalizzata e attraverso programmi di sviluppo e rafforzando la propria posizione nei mercati più profittevoli tramite l'intensificazione delle attività di vendita. Nel lungo termine, questo assicurerà nella azienda un equilibrio ottimale tra opportunità e rischi per gli stakeholders (Azionisti, Clienti, Partners in affari e Dipendenti).

Alla luce di questo, Biotest valuta la corporate governance, la gestione dei rischi e delle opportunità, il controllo dei rischi e l'ottemperanza normativa come una area soggetta ad integrazione. Noi perseguiamo i nostri obiettivi aziendali con responsabilità ed efficienza mentre diamo certezza che non siamo esposti a rischi incontrollabili.

Un management responsabile concentrato sui successi di lungo termine e lo stretto monitoraggio del management da parte del Consiglio di Amministrazione, sono parte integrante della cultura aziendale di Biotest. Le funzioni aziendali operano strettamente e sono guidate da standard di buona gestione aziendale riconosciuti internazionalmente. Questo assicura, in tutte le circostanze, ottemperanza con i requisiti provenienti dalle regolamentazioni e le richieste di trasparenza dei mercati finanziari².

5 CONTESTO E FINALITA' DEL CODICE ETICO

Il disposto normativo, facente riferimento al D.Lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa delle società per gli illeciti commessi dai propri esponenti, dipendenti e collaboratori, ha reso indispensabile codificare i principi di legittimità, lealtà, correttezza e trasparenza, in base ai quali deve essere conformata la condotta di tutti i soggetti che si trovano ad operare con Biotest.

Per un pieno raggiungimento degli obiettivi societari e di gruppo, Biotest richiede di operare sempre in un contesto di concorrenza leale, con correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi legittimi di tutti i portatori di interessi (stakeholders) verso la Società: clienti, azionisti, cittadini, dipendenti, operatori sanitari, fornitori, partner commerciali, sia nazionali che internazionali.

Ne consegue la necessità, per quanti lavorano in Biotest o per Biotest, di rispettare i principi etici e comportamentali dell'azienda, e di farli rispettare nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità.

² Tratto da Bilancio Biotest AG del 2006.

Il presente “Codice Etico e di Comportamento” (di seguito anche “Codice” o “Codice Etico”): è parte integrante del Modello organizzativo e di gestione adottato da Biotest ai fini del D.Lgs.231/01, contenendo, tra l’altro, i principi generali e le regole comportamentali cui la Società riconosce valore etico positivo ed a cui devono conformarsi tutti i destinatari del Codice, orientando i diversi soggetti sulle linee di condotta da seguire e su quelle da evitare, individuando le responsabilità e le eventuali conseguenze in termini di sanzioni.

Il modello organizzativo e le procedure interne adottate da Biotest per lo svolgimento delle sue attività in genere, ed, in particolare, di quelle di cui si fa menzione nei successivi capitoli, si conformano alle regole contenute nel presente Codice.

6 AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

Il presente Codice si applica, sempre e senza eccezioni di sorta, a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e alla Società di Revisione e a tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato con Biotest. I fornitori ed i partner di Biotest, come anche i collaboratori esterni, sono tenuti ad osservare il Codice quando trattano con, o agiscono in nome e per conto di Biotest.

Tutti questi soggetti, anche se esterni alla Società, operanti, direttamente o indirettamente, per Biotest (es. procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner commerciali, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa), vengono di seguito definiti anche con il termine di “Destinatari”.

7 DIFFUSIONE E FORMAZIONE SUL CODICE ETICO

Biotest si impegna a garantire una puntuale diffusione interna ed esterna del Codice mediante:

- distribuzione fisica del documento a tutti i componenti degli Organi sociali e a tutti i dipendenti e disponibilità sulla intranet aziendale;
- affissione in luogo accessibile a tutti;
- messa a disposizione dei fornitori e dei Terzi Destinatari.

La Direzione, in collaborazione con l’Organismo di Vigilanza, predispone ed effettua periodiche iniziative di formazione sui principi del presente Codice e sulle materie connesse.

Nei contratti con i Terzi Destinatari (anche solo “Terzi”), è, inoltre, prevista l’introduzione di clausole e/o la sottoscrizione di dichiarazioni volte sia a formalizzare l’impegno al rispetto del Modello e del presente Codice, sia a disciplinare le sanzioni di natura contrattuale, per l’ipotesi di violazione di tale impegno.

8 IMPEGNO PER IL CODICE ETICO

Inizialmente ai Dipendenti, e successivamente ai nuovi Dipendenti verrà richiesto di firmare una dichiarazione in cui attestano di aver preso attenta visione del Codice, di averlo letto e compreso. Periodicamente e a propria discrezione e, sentito il Consiglio di Amministrazione, l’Organo di Vigilanza potrà richiedere ad alcuni Dipendenti di firmare una dichiarazione in cui attestano non solo di aver preso attenta visione del Codice, di averlo letto e compreso, ma anche di agire sempre in conformità ai principi indicati nel presente Codice e di non essere a conoscenza di violazioni dello stesso.

9 POLITICHE E PROCEDURE DELLA SOCIETÀ

In accordo con le politiche generali aziendali, ogni divisione o ufficio di Biotest adotta proprie o comuni politiche e procedure, di Biotest. I dipendenti sono tenuti a rispettare le politiche e le procedure di cui sopra, oltre a quelle riportate nel presente Codice.

10 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

10.1 Rispetto di leggi e regolamenti vigenti³

La Società rifiuta qualsiasi comportamento, anche se posto in essere in suo favore, che sia contrario alla legge, regolamenti vigenti o alle linee indicate nel Codice.

Ogni dipendente deve impegnarsi al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui la Società opera.

Tale impegno dovrà valere anche per i Consulenti, Fornitori, Clienti e per chiunque abbia rapporti con Biotest e non inizierà o proseguirà nessun rapporto con chi non intenda allinearsi a questo principio. I Dipendenti devono essere a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti. qualora esistessero dei dubbi su come procedere la Società dovrà informare adeguatamente i propri dipendenti.

Biotest svolge un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione sulle problematiche attinenti all'ottemperanza normativa e svolge attività di controllo e verifica del rispetto della normativa vigente, promuovendo strumenti organizzativi e formativi per prevenire la violazione di disposizioni di legge e di principi etici.

10.2 Etica ed affari

La trasparenza, la correttezza, il rispetto delle regole aziendali rappresentano l'insieme di valori distintivi che connotano l'attività e le relazioni di Biotest e costituiscono la base imprescindibile di ogni rapporto con terze parti. Questi valori sono da ritenersi indispensabili per la natura stessa dei servizi offerti e delle informazioni trattate.

10.3 Obiettivi aziendali e valori

L'attività di Biotest, nel perseguire gli interessi aziendali, avendo sempre presenti i valori etici che la società fa propri, mira anche a:

- valorizzare le conoscenze professionali del personale, in un ambiente di lavoro ispirato alla correttezza e alla collaborazione, sulla base dell'esperienza maturata nei settori di competenza;
- responsabilizzare e coinvolge i dipendenti e i collaboratori, con riguardo agli obiettivi specifici da raggiungere e alle modalità da perseguire;
- interpretare le esigenze dei clienti rispettando i principi di un corretto esercizio dell'attività;
- perseguire gli interessi aziendali con comportamenti leali e corretti, mirando ai massimi livelli di integrità professionale.

10.4 Riservatezza

Per la specificità dei settori in cui opera e dell'attività svolta, i dati e le informazioni sono parte integrante del patrimonio aziendale.

Nessuna informazione riservata, acquisita o elaborata dai Destinatari nello svolgimento o in occasione della loro attività, può essere utilizzata, comunicata a terzi o diffusa per fini diversi da quelli istituzionali.

³ Tratto da Confindustria - Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001.

10.5 Imparzialità

Nelle relazioni con tutte le parti interessate, Biotest evita ogni discriminazione basata sull'età, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, le opinioni politiche, le credenze religiose, il sesso, la sessualità o lo stato di salute dei suoi interlocutori e collaboratori.

10.6 Correttezza in caso di conflitti di interesse

Nello svolgimento di ogni attività, Biotest opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale. Fra le ipotesi di "conflitto di interesse", oltre a quelle definite dalla legge, si intende anche il caso in cui un Dipendente o Collaboratore operi per il soddisfacimento di un interesse diverso da quello dell'impresa e dei suoi Azionisti per trarne un vantaggio di natura personale.

10.7 Trasparenza e completezza dell'informazione

Le informazioni che vengono diffuse da Biotest sono complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo da permettere ai destinatari di assumere decisioni consapevoli in merito alle relazioni da intrattenere con il Gruppo stesso.

10.8 Rispetto della dignità e dell'integrità della persona

Ai Dipendenti e Collaboratori, la cui l'integrità fisica e morale è considerata valore primario del Gruppo Biotest / Heipha, vengono garantite condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale, in ambienti di lavoro sicuri e salubri.

10.9 Valorizzazione dell'investimento azionario e sviluppo dell'impresa

Biotest si adopera affinché le performance economico/finanziarie siano tali da salvaguardare ed accrescere il valore dell'impresa e del Gruppo, al fine di remunerare adeguatamente il rischio che gli azionisti assumono con l'investimento dei propri capitali e si possano parimenti creare disponibilità finanziarie per lo sviluppo dell'impresa e del Gruppo.

10.10 Ripudio di ogni forma di terrorismo

Biotest ripudia ogni forma di terrorismo e ogni forma antidemocratica e violenta di prevaricazione politica. Intende adottare, nell'ambito della propria attività, le misure idonee a prevenire il pericolo di un coinvolgimento in fatti di terrorismo, così da contribuire all'affermazione della democrazia e della pace tra i popoli.

A tal fine, la Società si impegna a non instaurare alcun rapporto di natura lavorativa o commerciale con soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, coinvolti in fatti di terrorismo; a non finanziare o comunque agevolare alcuna attività di questi ed a denunciare alle Autorità Competenti, qualora al corrente, ogni evento riconducibile alle fattispecie riportate all'inizio di questo paragrafo.

10.11 Tutela della personalità individuale

Biotest riconosce l'esigenza di tutelare la libertà individuale in tutte le sue forme e ripudia ogni manifestazione di violenza e di sfruttamento, soprattutto se volto a limitare la libertà personale e compromettente la dignità umana, con particolare riferimento ad ogni fenomeno di prostituzione e/o pornografia minorile.

La Società si impegna a promuovere, nell'ambito della propria attività ed in primis tra i propri dipendenti, collaboratori, fornitori e partner, la condivisione dei medesimi principi.

11 NORME DI COMPORTAMENTO

11.1 Rispetto della normativa

I Destinatari, nello svolgimento delle rispettive attività, si attengono:

- a) alle disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla fattispecie;
- b) alle previsioni dello Statuto sociale;
- c) al presente Codice etico e di comportamento;
- d) alle norme generali emanate ai fini del D.Lgs. 231/01;
- e) alle altre deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- f) alle deliberazioni del Comitato Esecutivo e degli altri Comitati Consiliari, ove istituiti;
- g) alle risoluzioni degli Amministratori Delegati, se nominati;
- h) alle disposizioni di servizio emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici.

11.2 Rispetto della normativa D.Lgs. 231/01

Tutti i Destinatari si astengono dal:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dal D.Lgs. 231/01;
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo.

11.3 Comportamenti illeciti dei destinatari

Biotest stabilisce che i Destinatari si debbano astenere dall'erogare o promettere a terzi, somme di denaro o altre utilità in qualunque forma e modo, anche indiretto, per promuovere o favorire gli interessi della società, anche se sottoposti a illecite pressioni.

Essi non possano accettare per sé o per altri tali somme e/o utilità per promuovere o favorire interessi di terzi nei rapporti con Biotest. Non sono consentiti omaggi di valore significativo; se di modico valore gli stessi devono essere ascrivibili unicamente ad atti di reciproca cortesia nell'ambito di corretti rapporti commerciali e di quanto prescritto dalla normativa di settore⁴ e da quella interna. Inoltre agli stessi è vietato esporre e diffondere fatti non rispondenti al vero oppure omettere informazioni od occultare dati in violazione diretta o indiretta dei principi normativi e delle regole procedurali interne, in modo da indurre in errore i terzi destinatari delle suddette informazioni. Eventuali azioni rilevate in contrasto con i principi etici e di comportamento definiti dal presente Codice devono essere tempestivamente segnalate all'Organismo di Vigilanza.

11.4 Diligenza e accuratezza nell'esecuzione dei compiti e dei contratti

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti. Biotest si impegna a non sfruttare a proprio vantaggio eventuali condizioni di ignoranza o di incapacità delle proprie controparti.

⁴ Farmindustria - Documento di riferimento per la certificazione delle procedure relative alle attività di informazione scientifica.

11.5 Trattamento delle operazioni e delle transazioni

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.⁵

Tutte le azioni e le operazioni di Biotest devono avere una registrazione adeguata e ne deve essere possibile la verifica, avendo la disponibilità delle evidenze di tutte le fasi del processo (tracciabilità).

Ne consegue che per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale perché sia possibile procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli e che sia possibile individuare caratteristiche, motivazioni, autorizzazioni, svolgimento, registrazioni, conclusione / effetti e di flusso informativo dell'operazione stessa agli interessati autorizzati.

11.6 Uso della Posta Elettronica e di Internet

I sistemi di posta elettronica e internet sono messi a disposizione da Biotest per finalità connesse all'esercizio della specifica attività lavorativa. È importante ricordarsi che la posta elettronica può essere intercettata, può essere creato un dossier permanente, può essere stampata o inoltrata ad altri dal destinatario e può essere conservata per molto tempo sul computer del destinatario. Quindi, all'invio della posta elettronica deve essere prestata la stessa attenzione riservata ad altre forme di comunicazione commerciale scritta.

La connessione ad Internet o i computer di Biotest non devono essere utilizzati per consultare, trasmettere o scaricare contenuti non appropriati e non analizzati all'attività lavorativa con particolare riguardo alla consultazione di sito pornografici e pedopornografici.⁶

È fatto inoltre divieto ai Destinatari, in generale, ed in particolare nell'ambito del rapporto professionale svolto con Biotest, utilizzare i supporti informatici di Biotest o di terzi, per⁷:

- penetrare abusivamente in sistemi informatici dello Stato, di enti pubblici e comunque di terzi,
- detenere e diffonderne codici di accesso,
- danneggiarne informazioni, dati e programmi informatici,
- interromperne l'operatività e la connessa attività di comunicazione,
- produrre documenti informatici pubblici falsi o aventi efficacia probatoria,
- realizzare frodi informatiche del certificatore di firma elettronica,

costituendo, ognuna di queste fattispecie di comportamento, delle condotte perseguibili penalmente

11.7 Informazioni riservate

Per informazioni riservate si intende ogni tipo di informazione appartenente a Biotest da non divulgare al pubblico. Le informazioni riservate comprendono qualsivoglia informazione prodotta da Biotest o ottenuta in modo riservato da terzi e vincolata da un accordo di non divulgazione. Alcuni esempi di informazioni riservate sono i dati finanziari, i piani strategici, proprietà intellettuale, informazioni su offerte, informazioni relative ai Dipendenti, documenti legali e informazioni relative a clienti e fornitori.

⁵ Tratto da Confindustria - Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001.

⁶ Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01).

⁷ Da art. 24 bis, D.Lgs. 231/01: "Delitti informatici e trattamento illecito di dati".

E' fatto divieto ai Dipendenti di divulgare informazioni riservate alla persona/e che non ne sia/siano destinataria/e, salvo dietro autorizzazione o richiesta legale. Tale norma comprende le informazioni riservate trasmesse da fornitori e clienti. I Dipendenti si impegnano a mantenere la massima riservatezza anche dopo l'interruzione del rapporto di lavoro con Biotest.

I Dipendenti ed i Destinatari devono prestare la massima attenzione ad evitare l'uso improprio delle informazioni riservate o a rivelarle involontariamente a terzi. Occorre quindi:

- conservare in un luogo sicuro documenti (cartacei o su supporto informatico) e le contenenti informazioni riservate;
- non discutere di questioni riservate in luoghi dove la conversazione potrebbe essere ascoltata, per esempio in luoghi pubblici quali ascensori, corridoi, ristoranti, aerei e taxi;
- prestare attenzione nel parlare di questioni riservate al cellulare o utilizzando altri dispositivi senza fili;
- trasmettere documenti riservati per mezzo di dispositivi elettronici, quali fax o e-mail, solo quando è ragionevole credere che possa essere fatto nella massima sicurezza;
- evitare la riproduzione inutile di documenti riservati.

11.8 Titoli e insider trading

E' vietato dalla legge acquistare, vendere o negoziare titoli di aziende quotate, avvalendosi di informazioni privilegiate, ma non rese pubbliche, relative a dette aziende, oppure trasmettere informazioni privilegiate non divulgate a chiunque⁸. Le informazioni privilegiate sono informazioni relative a una società, che, se divulgate, potrebbero influenzare gli investitori o produrre effetti sul prezzo di mercato delle azioni societarie.

A titolo indicativo sono esempi di informazioni privilegiate: informazioni finanziarie non pubblicate, acquisizioni, cessioni o joint venture societarie; cambiamenti significativi a livello di Management o di Consiglio di Amministrazione; aggiudicazione o perdita di contratti importanti.

Chiunque sia a conoscenza di informazioni privilegiate, non rese pubbliche, riguardanti la Società, è fatto divieto di negoziare titoli Biotest fino a quando tali informazioni siano state completamente divulgate e sia trascorso un periodo di tempo sufficiente all'ampia diffusione della notizia tramite comunicato stampa. I titoli comprendono azioni ordinarie azioni Biotest privilegiate e obbligazioni. Allo stesso modo, a chiunque sia a conoscenza di informazioni privilegiate non rese pubbliche riguardanti terzi, quali clienti, venditori e fornitori, È fatto divieto di negoziare titoli appartenenti ai terzi di cui sopra, fino a quando tali informazioni siano state completamente divulgate e sia trascorso un ragionevole periodo di tempo.

In nessun caso i dipendenti si impegneranno in attività di copertura o in qualsivoglia forma di transazione di opzioni su titoli Biotest, negoziate pubblicamente, o di derivati relativi a titoli, comprese opzioni di vendita e acquisto.

I dipendenti Biotest non dovranno assolutamente vendere titoli Biotest che non siano di loro proprietà (vendita allo scoperto).

E' severamente vietato a tutti i dipendenti trasmettere informazioni privilegiate non rese pubbliche riguardanti Biotest a chiunque, compresi consulenti professionali esterni, altri dipendenti di Biotest o familiari, a meno che ciò non accada inevitabilmente durante lo svolgimento delle attività di Biotest.

⁸ Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01)

11.9 Salute e sicurezza sul lavoro⁹

Per ogni tipo di decisione e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Biotest fa riferimento a i seguenti principi e criteri fondamentali:

- a) evitare i rischi.
- b) valutare i rischi che non possono essere evitati.
- c) combattere i rischi alla fonte.
- d) adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute.
- e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica.
- f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso.
- g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro.
- h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.
- i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tali principi sono utilizzati dall'impresa per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché, l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

Tutta l'azienda, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate. (v. art. 6, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 231/2001).

In particolare i "lavoratori:

- a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
- b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza.
- c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione.
- d) segnalano immediatamente al datore di lavoro- al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza- adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
- f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.
- g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti.

⁹ Tratto da Confindustria - Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001.

h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.”¹⁰

12 RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDERS ED ALTRI SOGGETTI

12.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione¹¹

I rapporti di Biotest con la Pubblica Amministrazione sono improntati alla piena osservanza delle leggi e dei regolamenti.

Biotest stabilisce che è vietato ai Destinatari offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore.

Si considerano atti di corruzione sia i pagamenti illeciti fatti direttamente da enti italiani o da loro dipendenti, sia i pagamenti illeciti fatti tramite persone che agiscono per conto di tali enti sia in Italia che all'estero.

Si proibisce di offrire o di accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione.

In quei paesi dove è nel costume offrire doni a clienti od altri, è possibile agire in tal senso quando questi doni siano di natura appropriata e di valore modico, ma sempre nel rispetto delle leggi. Ciò non deve comunque mai essere interpretato come una ricerca di favori.

Chiunque riceva richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte della Pubblica Amministrazione, anche con pressioni illecite, deve informare l'Organismo di Vigilanza.

Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione.

Le disposizioni indicate non si applicano alle spese di rappresentanza, ordinarie e ragionevoli o agli omaggi di modico valore, che corrispondono alle normali consuetudini, sempre che non violino le disposizioni di legge.

I Destinatari non devono procurare indebitamente qualsiasi altro tipo di profitto né per sé, né per Biotest, né per soggetti terzi, a danno della Pubblica Amministrazione, con artifici o raggiri. Pertanto, Biotest stabilisce che i Destinatari non devono in nessun caso:

1. far ottenere, indebitamente a Biotest contributi, finanziamenti o altre erogazioni dello stesso tipo erogati da parte della Pubblica Amministrazione, tramite l'utilizzo o la presentazione di documenti falsi o mendaci, o mediante l'omissione di informazioni dovute;
2. utilizzare contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a Biotest, per scopi diversi da quelli per cui sono stati concessi.

¹⁰ Art.5, comma 2, del D. Lgs. n 626/1994.

¹¹ Tratto da Confindustria - Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001.

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione non vanno intraprese, direttamente o indirettamente, le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale,
- offrire o in alcun modo fornire omaggi, se non di modico valore o negli ambiti previsti dalle normative di settore applicabili;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.¹²

Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara con la Pubblica Amministrazione si dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.

Per tutti i fatti che costituiscono reato, i Destinatari devono segnalare tempestivamente alle funzioni interne competenti (Organismo di vigilanza e/o Soggetti Apicali) e, nei casi più gravi, informare l'Autorità Giudiziaria competente.

12.2 Rapporti con la Pubblica Amministrazione tramite soggetti terzi¹³

Se Biotest utilizza un consulente o un soggetto terzo per essere rappresentato nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, la Società dovrà prevedere che, nei confronti del consulente e del suo personale o nei confronti del soggetto terzo, siano applicate le stesse direttive valide anche per gli altri Destinatari.

Inoltre Biotest non si farà rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da un soggetto terzo quando si possano creare conflitti d'interesse.

12.3 Rapporti con Azionisti

Biotest nei rapporti con i propri Azionisti si impegna a salvaguardare il patrimonio aziendale, utilizzando criteri di sana e prudente gestione.

12.4 Rapporti con Dipendenti

I Dipendenti devono attenersi all'osservanza dei principi di tutela e rispetto della persona umana, lealtà, dignità, moralità, correttezza nei rapporti personali, integrazione e collaborazione interfunzionale, senso di responsabilità e rispetto dei rapporti gerarchici e funzionali.

Biotest tiene costantemente informati i dipendenti delle direttive aziendali attraverso i canali di informazioni più opportuni.

12.5 Rapporti con Clienti

Biotest stabilisce che i Destinatari devono adottare comportamenti volti a soddisfare le giuste esigenze del Cliente, con l'obiettivo di consolidare il rapporto nel rispetto della normativa vigente.

¹² Tratto da Confindustria - Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001.

¹³ Tratto da Confindustria - Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001.

12.6 Rapporti con Fornitori, Partner e Terze Parti

Biotest seleziona con particolare attenzione i Fornitori nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e correttezza, appurando l'effettiva competenza tecnica e professionale ed i mezzi/strumenti adeguati per far fronte all'attività commissionata.

Fornitori, Partner e Terze Parti devono conoscere ed uniformarsi al presente Codice. La stipula di contratti con Fornitori, Partner o altre Terze Parti deve avvenire per iscritto. Il contratto deve riportare il tipo di merce o di servizio fornito, la relativa spesa, deve essere in linea con le regole di mercato e della concorrenza leale, con i principi del presente Codice e con le politiche e le procedure aziendali definite al riguardo.

Tra gli altri, Biotest richiede e verifica che i propri partner rispettino gli obblighi di legge in tema di

- tutela del lavoro minorile e delle donne,
- condizioni igienico, sanitarie e di sicurezza.
- diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza.

In quest'ottica Biotest potrebbe prevedere che tra i contenuti contrattuali, al fine di prevenire i rischi legati a tale tipologia di reati, anche l'esecuzione di visite ispettive presso i propri fornitori ovvero richiedere ai fornitori medesimi ogni documentazione utile.

Biotest ha stabilito di inserire nei contratti con i fornitori clausole risolutive espresse con riferimento all'ipotesi di gravi violazioni dei precetti del Codice.

12.7 Rapporti con Associazioni, Organizzazioni sindacali e Partiti politici

Biotest non eroga contributi, diretti o indiretti per il finanziamento di Partiti politici, movimenti, comitati ed Organizzazioni politiche e sindacali, né dei loro rappresentanti o candidati.

La Società, inoltre, non finanzia associazioni né effettua sponsorizzazioni di manifestazioni o congressi che abbiano la propaganda politica come finalità.

Biotest può riconoscere contributi e liberalità a favore di soggetti aventi finalità sociali, morali, scientifiche e culturali. Di questi soggetti verifica l'onorabilità e la correttezza delle attività svolte.

12.8 Rapporti con l'Organismo di Vigilanza

Il Personale ed i Destinatari devono uniformare la propria condotta, sia nei rapporti interni e sia nei confronti degli interlocutori esterni o terzi, alla normativa vigente, al Codice Deontologico di Farindustria nonché ai principi espressi dal presente Codice Etico ed alle norme di comportamento indicate, nel rispetto del Modello e delle procedure aziendali vigenti.

Con particolare riferimento al Modello, occorre:

- a) evitare di porre in essere, di dare causa o di collaborare alla realizzazione di comportamenti idonei ad integrare alcuna delle fattispecie di reato richiamate nel Decreto 231 (Vedi Modello – parte Generale);
- b) collaborare con l'Organismo di Vigilanza (OdV) nel corso delle attività di verifica e vigilanza da questi espletate, fornendo le informazioni, i dati e le notizie da esso richieste;
- c) effettuare nei confronti dell'OdV le comunicazioni previste dal Capitolo 12 del presente Codice;
- d) segnalare all'OdV eventuali disfunzioni o violazioni del Modello e/o del Codice Etico, nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo “*Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza*”.

13 ORGANISMO DI VIGILANZA

Biotest, nell'ambito delle attività di adeguamento del proprio modello organizzativo alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/01, ha istituito un apposito Organismo di Vigilanza (di seguito anche OdV o Organismo). Tale Organismo ha la funzione di verificare il corretto funzionamento del modello organizzativo ed il rispetto da parte dei dipendenti delle norme contenute nel Codice, proponendo l'eventuale aggiornamento. Tale Organismo ha l'obbligo di riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione sulle attività svolte.

13.1 Rapporti e richieste di informazioni all'Organismo di Vigilanza

Il Personale ed i Destinatari possono rivolgersi in qualsiasi momento all'Organismo di Vigilanza, sia per iscritto (anche a mezzo mail all'indirizzo: organismodivigilanza@biotest-italia.it) e sia verbalmente, anche al fine di richiedere delucidazioni e/o informazioni in merito, ad esempio:

- all'interpretazione del Codice Etico e/o degli altri protocolli connessi al Modello;
- alla legittimità di un determinato comportamento o condotta concreti, così come alla loro opportunità o conformità rispetto al Modello o al Codice Etico.

13.2 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

Devono essere obbligatoriamente e immediatamente **segnalate all'OdV le informazioni che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello**. Quali per esempio, ma non a titolo esaustivo:

- 1) eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna o il Modello;
- 2) eventuali richieste od offerte di doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- 3) eventuali scostamenti significativi dal budget o anomalie di spesa;
- 4) eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- 5) i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
- 6) le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai dipendenti ai sensi del CCNL, in caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
- 7) le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione.

Devono essere altresì obbligatoriamente e immediatamente trasmesse le **informazioni relative all'attività di Biotest all'OdV, che possono assumere rilevanza** per le attività svolte da parte dell'OdV e relative alle proprie competenze. Quali per esempio, ma non a titolo esaustivo:

- 1) il reporting ed i rapporti preparati, nell'ambito della loro attività, dai Responsabili e come verbalizzazioni delle riunioni dei diversi comitati esistenti;
- 2) le notizie relative ai cambiamenti organizzativi;
- 3) gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
- 4) le eventuali comunicazioni della Società di Revisione riguardanti aspetti che possono indicare una carenza del sistema dei controlli interni;
- 5) le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;

- 6) i dati relativi a gare, pubbliche o a rilevanza pubblica, a livello nazionale/locale cui la Società ha partecipato e ottenuto la commessa; nonché i dati relativi alle commesse eventualmente ottenute a seguito di trattativa privata.

In aggiunta, le segnalazioni possono essere effettuate per iscritto, inviando apposita comunicazione all'indirizzo: Organismo di Vigilanza di Biotest Srl, Via Leonardo da Vinci 43, 20090 Trezzano s/N.

14 SISTEMA SANZIONATORIO

Le disposizioni del presente Codice Etico sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai Destinatari o dai soggetti aventi relazioni d'affari con Biotest.

La violazione dei principi fissati nel Codice e nelle procedure previste dai protocolli interni compromette il rapporto fiduciario tra il Biotest ed i propri amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti, fornitori, partners commerciali e finanziari.

Nei casi in cui il comportamento costituisca reato ed in ragione della conseguente compromissione del rapporto di fiducia instaurato con Biotest, la Società è nel diritto di perseguire azioni disciplinari - a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale.

Nel caso di rapporto di lavoro subordinato e per quanto relativo alla tipologia di sanzioni irrogabili, sono da applicare le procedure previste dall'art. 1 dello Statuto dei Lavoratori e/o da normative speciali, dove applicabili, caratterizzato, oltre che dal principio di tipicità delle violazioni, anche dal principio di tipicità delle sanzioni.¹⁴

I provvedimenti disciplinari per le violazioni del Codice sono adottati dai superiori gerarchici, informandone l'Organismo di Vigilanza, in coerenza con le leggi vigenti e con i relativi contratti di lavoro nazionali o aziendali.

Nel caso di mancata osservanza degli "obblighi dei lavoratori", come riportati nel paragrafo "Salute e sicurezza sul lavoro" sono applicabili sanzioni: "*I lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila (omissis)*".¹⁵

Qualora la violazione delle norme etiche fosse invece posta in essere da altri soggetti (terzi) tenuti al rispetto del presente Codice e, comunque, del Modello, in virtù di apposite clausole inserite nei relativi rapporti contrattuali, l'eventuale mancato rispetto dei principi e delle norme contenute nel presente Codice, comporta l'irrogazione delle sanzioni della diffida, dell'applicazione di una penale (risarcimento dei danni) o della risoluzione del contratto.

In questo senso Biotest provvede all'inserimento di clausole, tra cui clausole risolutive espresse, nei contratti di fornitura o collaborazione, agenzia, partnership, appalto, ecc. che facciano esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni del Codice.

¹⁴ Tratto da Confindustria - Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001.

¹⁵ Art. 93 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori) del D. Lgs. n 626/1994.

15 DIVULGAZIONE DEL CODICE ETICO

Il presente Codice è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 05.08.08.

Biotest si impegna a far conoscere il presente Codice ai sensi del D.lgs. 231/01 a tutti i Destinatari.

GLOSSARIO

Nel presente documento si intendono per:

Apicali

le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso

Biotest

Biotest Italia - Società a responsabilità limitata.

D.Lgs. 231/01

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni

Destinatari

debbono intendersi i membri degli organi societari di Biotest, i dipendenti sia che essi siano soggetti "Apicali" o "Sottoposti", i collaboratori esterni, sia che essi siano lavoratori autonomi che soggetti giuridici e che siano a qualsiasi titolo a rappresentare o ad operare per conto di Biotest (vedi Cap. 5). I destinatari devono applicare le norme previste dal presente Codice Etico nei loro comportamenti professionali.

Modello

ovvero il Modello di Organizzazione e Gestione nella sua interezza (Parte Generale, Parte Speciale, mappatura Aree a rischio, mappatura Processi Strumentali, Codice Etico).

Sottoposti

le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti che appartengono ai vertici aziendali

Destinatari

sono i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Società di Revisione, le persone legate da rapporti di lavoro subordinato con Biotest, i fornitori ed i partner di Biotest, i collaboratori esterni. Tutti questi soggetti sono tenuti ad osservare il Codice quando trattano con, o agiscono in nome e per conto di Biotest.